

TRIBUNALE DI NAPOLI

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Legge n. 3/2012

ESDEBITANDO ~~VANACORE ANNA~~

RELAZIONE O.C.C.

GESTORI DELLA CRISI

Avv. Maurizio Marino

Avv. Antonella Addeo

INDICE

1. Premessa.....	
2. Requisiti di ammissibilità.....	
3. Individuazione dell’Istituto giuridico applicabile.....	
4. Indicazione delle cause del sovraindebitamento.....	
5. Valutazione del merito creditizio concesso dai finanziatori.....	
6. Il sovraindebitamento del ricorrente elenco dei debitori ed indicazione delle somme dovute.....	
7. Situazione reddituale e patrimoniale.....	
8. Indicazione delle spese correnti.....	
9. Accesso banche dati.....	
10. Giudizio sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.....	
11. Esposizione della proposta del piano del consumatore.....	
12. Fattibilità del piano proposto.....	
13. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.....	
13. Conclusioni.....	

1. Premessa

I sottoscritti Avv.ti Maurizio Marino, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Portici (NA), via De Gregorio, n. 10, pec: mauriziomarino@legalmail.it e Avv. Antonella Addeo, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Nola con studio in Palma Campania (NA) alla via Salita Belvedere n.27 pec: antonellaaddeo@legalmail.it, entrambi in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Premesso che

- la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (d'ora in poi anche "Legge 3"), consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporsi ai creditori;
- la **Sig.ra Vanacore Anna** nata a San Giorgio a Cremano (NA) il 03 novembre 1957, residente in Portici (NA) alla via Cipressi n. 1, codice fiscale VNCNNA57L18920, si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n. 3/2012;
- che **Sig.ra Vanacore Anna** è rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Antonio Fiorito, codice fiscale FRTNTN60C28A783B, del Foro di Roma, pec: antoniofiorito@ordineavvocatiroma.org, presso il cui studio in Roma, Viale dell'Oceano Indiano n. 100, ha eletto domicilio;
- che pertanto il sovraindebitato (d'ora in poi anche *ricorrente*) ha preventivamente depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (di seguito anche solo O.C.C.), costituito presso l'Ordine degli avvocati di Napoli, per la nomina di un professionista con la funzione di *Gestore* della crisi;
- con nota prot. 16/2020 del 04/08/2020, l'O.C.C. competente comunicava la nomina dei sottoscritti a *Gestore* della crisi da sovraindebitamento della **Sig.ra Vanacore Anna**;

Tutto ciò premesso, i Gestori nominati, avv. Maurizio Marino e avv. Antonella Addeo, entrambi privi di vincoli ostativi

espongono la seguente:

RELAZIONE DELL'ESPERTO

ex art. 9, comma 2, e 3 bis Legge n. 3 del 27.01.2012

2. Requisiti di ammissibilità

Gli scriventi hanno esaminato, attraverso alcuni incontri con la debitrice ed il suo procuratore, Avv. Antonio Fiorito, le possibili soluzioni per risolvere la crisi da sovra indebitamento prospettata.

Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali la debitrice li ha contratti e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla formazione della complessiva esposizione debitoria, mediante la ricostruzione della situazione economico-patrimoniale dell'odierna ricorrente.

In particolare, è stato accertato che:

- ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012;
- la debitrice si trova in uno stato di sovraindebitamento tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte. Ciò ha determinato la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett. a L.3/2012;
- la debitrice e il suo procuratore hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso ai fini della ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente con gli scriventi;
- la debitrice è in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di

dalla normativa di riferimento in quanto:

- l'odierna sovraindebitata è soggetto qualificabile come "consumatore" ex art. 6 co. 2 lett. b;
- la debitrice non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
- la medesima non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012;
- non ha subito, per cause imputabili al debitore, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- ha presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello scrivente.

Scopo del presente documento è quello di:

-Predisporre, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis una relazione particolareggiata alla proposta del Piano del Consumatore formulato dal debitore, integrato all'interno del presente documento, il cui obiettivo è:

-indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

-esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;

-fare un resoconto circa la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

-indicare l'esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;

depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

-Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 co. 6 L.3/2012.

-Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art.9 co. 2. L.3/2012.

3. Individuazione dell'Istituto giuridico applicabile

Il piano del consumatore legittima il consumatore che versa in una situazione di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescinda, perché omologato dal giudice, dall'adesione dei creditori.

Le previsioni di questa procedura, accessibile ai soli debitori sovra indebitati qualificabili quali "consumatori", non preclude l'accesso ad altre procedure previste dalla legge di riferimento.

Al consumatore è riservata una ulteriore, più favorevole, procedura per mezzo della quale può riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e modalità di pagamento, nonché nel loro ammontare) a prescindere dal consenso dei creditori. Il piano del consumatore è una procedura che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., commi secondo e terzo) a far data dal deposito della proposta di accordo.

Presupposti soggettivi: Vanacore Anna può accedere al piano del consumatore poiché, ai sensi della L. 3/2012, può essere qualificata quale debitrice, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

L'Ill.mo Sig. Giudice, "assistito" dall' O.C.C., sarà chiamato a verificare non solo la fattibilità del piano, ma anche la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio della debitrice giudicando la meritevolezza della condotta

della debitrice al momento dell'assunzione delle obbligazioni che l'hanno poi condotta al sovra indebitamento, l'assenza di atti compiuti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 12 – bis, nonché, infine, il merito creditorio da parte di chi concesse i prestiti.

4. Indicazione delle cause del sovra indebitamento

Letto il piano del consumatore, esaminata la totalità dei documenti depositati a corredo dello stesso nonché quelli reperiti dagli scriventi nell'espletamento del proprio incarico, gli scriventi possono allo stato confermare la veridicità delle circostanze descritte nel piano predisposto dall'Avv. Antonio Fiorito.

Nello specifico, è possibile affermare che le cause che hanno condotto **[redacted]** alla situazione di sovraindebitamento nella quale attualmente versa, sono da ricondurre ad eventi imprevedibili ed interamente circoscritti alla sfera personale e familiare della debitrice, quali:

- La perdita del lavoro da parte del coniuge, sig. **[redacted]** nell'anno 2005, verificatasi successivamente alla stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto di una casa;
- Numerosi interventi chirurgici ai quali è stata sottoposta la figlia dell'odierna ricorrente, portatrice di handicap dall'età di tre anni, a causa di svariati *angiomi cavernosi cerebrali*.

A seguito della perdita del posto di lavoro del coniuge, dunque, il nucleo familiare della **[redacted]** riesce a sopravvivere solo grazie alla retribuzione mensile della medesima.

Inoltre, come se già non bastasse, una delle figlie della **[redacted]**, dall'età di tre anni risulta essere portatrice di handicap a causa di vari *angiomi cavernosi cerebrali*. Nel corso del tempo, sfortunatamente, la piccola è stata sottoposta a svariati interventi chirurgici con costi elevatissimi per la già delicata situazione economica dell'odierna ricor-

Inevitabilmente, quindi, la [redacted] si è trovata costretta a far ricorso a prestiti e finanziamenti all'unico fine di poter garantire alla propria figlia tutte le cure necessarie e la sopravvivenza quotidiana del proprio nucleo familiare.

Nel corso dell'anno 2007 (a distanza di due anni dalla perdita del lavoro), il coniuge della Sig.ra [redacted] Sig. [redacted], sempre alla ricerca di un lavoro per il sostentamento della propria famiglia, frequenta un corso per l'abilitazione alla professione di OSS, operatore socio sanitario e, nel 2008 inizia a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze di una cooperativa lavorando solo poche ore part time e percependo una retribuzione mensile di circa euro 500,00.

Non riuscendo più a far fronte ai pagamenti mensili delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione, nell'anno 2010 l'odierna ricorrente si trova costretta a vendere l'unità immobiliare precedentemente acquistata ed a saldare l'estinzione anticipata del mutuo erogato unitamente agli importi rimasti insoluti.

Nell'anno 2016, la Sig.ra [redacted] dipendente presso il [redacted] Comune di San Giorgio a Cremano si ammala di *polmonite da comunità* restando in coma per venti giorni. In questo periodo, il marito, Sig. [redacted], che prestava la propria attività lavorativa *part time*, venendo quindi pagato in relazione alle ore lavorate, provvedeva ad assistere la moglie e, di conseguenza, non riusciva a percepire retribuzione alcuna.

Vale la pena sottolineare, a tal riguardo, gli enormi sforzi profusi dal nucleo familiare della ricorrente per rimediare alle avverse circostanze che lo hanno colpito.

Da menzionare, in modo particolare, la dedizione mostrata dal coniuge della ricorrente, il sig. [redacted], nella costante ed incessante ricerca di nuove opportunità di lavoro.

A conferma di quanto appena detto, il sig. [redacted] nell'anno 2016, viene assunto a tempo indeterminato dalla Società Consortile a R. L. [redacted] con la qualifica di operatore socio sanitario percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.450,00.

Ciò nonostante, l'odierna istante non ha potuto evitare la situazione di sovraindebitamento nella quale attualmente versa.

Ebbene, da quanto sopra esposto e dall'esame di tutte le informazioni reperite dalla documentazione prodotta ed esibita su richiesta degli scriventi, si può quindi affermare che la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versa l'odierna ricorrente è stata

l'odierna sovraindebitata a fare ricorso al credito al consumo al solo fine di poter garantire alla propria figlia tutte le cure necessarie e la sopravvivenza quotidiana della propria famiglia.

Deve concludersi, quindi, che sussiste, nel caso di specie, l'elemento della "meritevolezza" del consumatore, necessario ai fini dell'accesso alla procedura in esame, poiché la sig.ra [redacted] non ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento.

5. La valutazione del merito creditizio

La valutazione dei finanziamenti concessi all'odierna ricorrente dai soggetti finanziatori porta a sollevare qualche riserva esaminati i tempi di concessione degli stessi.

Dal contesto sopra descritto appare che i soggetti finanziatori non avessero un quadro di insieme della posizione debitoria del consumatore.

Quanto appena detto porta a ritenere che il credito sia stato concesso in seguito ad una verifica del merito creditizio sommaria, incompleta e non attenta, senza il necessario espletamento di tutte le indagini atte a verificare la veridicità e l'attendibilità di quelle informazioni.

6. Il sovraindebitamento del ricorrente. Elenco dei creditori e indicazione delle somme

Su richiesta dell'Ill.mo Giudicante, l'Avv. Addeo ha provveduto a rinnovare espressa richiesta di precisazione del credito a tutti i debitori della ricorrente.

Pertanto, alla luce delle precisazioni recentemente svolte dai creditori è possibile ricostruire la situazione debitoria della sig.ra [redacted] nel modo che segue

1) AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (Creditore Privilegiato):

Per ciò che concerne la posizione debitoria dell'odierna sovraindebitata con l'Agenzia delle Entrate, è il caso di dire che gli scriventi gestori hanno sollecitato l'ente di riscossione a precisare nuovamente il credito vantato nei confronti della sig.ra [redacted] con

Ebbene, dal momento che l'Agenzia delle Entrate non ha offerto riscontro alcuno nel merito, il credito vantato dall'ente di riscossione deve essere considerato pari ad euro € **14.446,68**.

2) IFIS NPL (Creditore chirografario)

La Società vanta un credito, risalente a rapporti intercorsi con la ricorrente, per € **5.314,93**, come da precisazione effettuata a mezzo pec dall'istituto di credito in data 10.08.2022, anch'essa depositata in atti.

3) DELEGA BANCA IBL (Creditore Chirografario integralmente soddisfatto)

Quanto al credito vantato dalla IBL, quest'ultima ha precisato con pec del 01.07.2022 che *“il contratto di prestito con delega n. 831101 sottoscritto dalla Sig.ra Anna Vanacore con il nostro Istituto in data 21 febbraio 2017 è giunto a naturale scadenza e, pertanto, il credito vantato dal Nostro Istituto nei confronti della cliente può considerarsi esaurito”*.

Alla luce della dichiarata soddisfazione del credito in esame, tale posizione è stata esclusa dal piano del consumatore

Pertanto il totale dei debiti nominali gravanti sulla sig.ra [REDACTED] è pari ad € 19.761,61, di cui:

- Euro 14.446,68 Agenzia delle Entrate;
- Euro 5.314,93 Ifis NPL.

Ad essi vanno aggiunti - e sono da inserire in prededuzione - i costi della procedura e quelli del procuratore, Avv. A. Fiorito, quantificabili in **euro 3.092,88**.

Pertanto, considerato che per **“situazione di sovraindebitamento”** deve intendersi una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6 della Legge n. 3/2012), nel caso di specie, alla luce della suddetta situazione debitoria,

una condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

7. Situazione reddituale e patrimoniale

La Sig.ra **Anna Vanacore** non ha proprietà immobiliari e risulta essere dipendente a tempo indeterminato presso **il Comune di San Giorgio a Cremano** e percepisce una retribuzione fissa mensile di circa euro 1.000,00 al lordo delle trattenute relative alla delega di pagamento.

Questa retribuzione mensile, unitamente al contributo economico fornito dal coniuge, Sig. **Pasquale Milanese**, le consentirà di garantire pagamenti mensili per circa **euro 237,54**.

8. Indicazione delle spese correnti

Le spese correnti mensili, necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il sostentamento della ricorrente e del proprio nucleo familiare, dalla stessa autocertificate, ammontano ad **euro 1.358,00** e risultano essere a carico della Sig.ra **Anna Vanacore** unitamente al coniuge, Sig. **Pasquale Milanese**, così come di seguito specificato:

- Alimenti € 500,00
- Utenze € 138,00
- Condominio € 46,00
- Affitto: € 500,00
- Carburanti auto € 60,00
- Tassa circolazione € 11,00
- Visiti mediche/medicinali € 40,00

- Totale € 1.358,00

L'elenco fornito pare ragionevole ed è privo di voci, comunque necessarie alla vita civile, quali l'abbigliamento ed imprevisti non preventivabili.

8. Accesso banche dati

Allo scrivente professionista sono state fornite dall'Avv. Fiorito le risultanze delle banche dati che si producono

BANCHE DATI

BANCA D'ITALIA: certificazione prodotta dalla cliente datata 29.10.2020.

CRIF: certificazione prodotta dalla cliente datata 02.11.2020. Non risultano presenti dati riferibili in EURISC – il sistema CRIF di informazioni creditizie.

SIC: certificazione prodotta dalla cliente datata 06.10.2020. Non risultano segnalazioni nella banca dati.

VISURA PROTESTI: a fronte della ricerca effettuata in data 16.02.2021 non risultano protesti sul soggetto ricercato

CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI: certificato prodotto dalla debitrice - nulla in atti.

9. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta

Si è già fornita, nel corso della presente Relazione, e lo si farà in calce alla stessa, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda e degli ulteriori documenti messi a disposizione dalla debitrice proponente.

Il sottoscritto *Gestore* ha esaminato tutta la documentazione esibita, che ritiene comple-

cumenti allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, al *Ricorso* contenente il Piano/proposta di accordo di composizione della crisi sono allegati e/o inclusi nel medesimo:

- elenco di tutti i creditori ai quali è rivolto l'accordo con l'indicazione delle somme dovute a ciascuno;
- elenco di tutti i beni della debitrice e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi (Unico PF) degli ultimi tre anni;
- attestazione di fattibilità del Piano/proposta di accordo;
- identificazione del nucleo familiare e certificato dello stato di famiglia;
- elenco delle spese per il sostentamento della ricorrente e della sua famiglia.

10. Esposizione della proposta del piano del consumatore.

Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà della debitrice di assicurare ai creditori una soddisfazione migliore rispetto a quella che si potrebbe conseguire dalla aggressione del suo patrimonio, costituito, d'altronde dal lato attivo, dal solo reddito da lavoro, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.

A tal specifico riguardo, gli scriventi hanno registrato un refuso di calcolo all'interno del ricorso riguardante l'importo da soddisfare al creditore chirografario (Ifis). Nel Piano, infatti, è prevista una soddisfazione del 25% del credito vantato dall'istituto finanziario (euro 5.314,93). Tuttavia, è garantito un importo ben superiore a tale percentuale, ovvero pari ad euro 2.955,25.

Ebbene, considerato che si tratta di un mero refuso di calcolo (così come confermato dall'Avv. Antonio Fiorito) e considerato altresì che una siffatta soddisfazione del creditore chirografario arrecherebbe un pregiudizio alle ragioni del creditore privi-

legiato, si precisa che l'importo che l'odierna consumatrice, mediante il piano, intende soddisfare è di euro 1328.73 (ovvero il 25% di euro 5.314,93).

Alla luce di quanto appena detto, pertanto, il debito per capitale residuo, spese ed interessi ammonta a complessivi euro **19.761,61**,

Detratto dallo stipendio il necessario per la sussistenza, come sopra indicato, residua una disponibilità netta massima di € **237,54**, grazie anche all'ausilio del marito.

La proposta per ristrutturare i propri debiti, sulla base della propria retribuzione mensile prevede un pagamento in **tre anni** secondo il prospetto seguente:

- **Pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi incluso il compenso per l'Organismo di composizione della Crisi, dell'Avv. Antonio Fiorito e di tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo (primi 12 mesi dall'omologa);**
- **Pagamento del creditore privilegiato (Agenzia delle Entrate) nella misura del 50%;**
- **Pagamento del creditore chirografario (IFIS NPL) nella misura del 25%** così come specificato nella tabella che segue:

a) pagamento dei creditori:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitale + interessi	% di paga- mento	importo soddisfatto	rata mensile
IFIS NPL (chi- rografario)	5.314,93	25%	1328.73	36,9
AGENZIA DELLE EN- TRATE (Privile- giato)	14.446,68	50%	7.223,04	200,64

TOTALE	19.761,61
---------------	------------------

8.551,77	237,54
-----------------	---------------

L'odierna ricorrente, in particolare, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando loro la rata mensile di **euro 237,54**, suddivisa tra gli stessi secondo la ripartizione in tabella che precede; il tutto mettendo a disposizione, in caso di omologazione del piano, quota parte della propria retribuzione lavorativa. L'importo della rata mensile sostenibile da riservare ai creditori – che verrebbe corrisposta tramite Rid bancario - è stata determinata considerando tutte le spese necessarie per il sostentamento della debitrice e necessarie per lo svolgimento della propria attività lavorativa, così come individuate nel ricorso. Per quanto innanzi rappresentato la ricorrente propone a tutti i creditori un piano del consumatore che preveda il pagamento nella percentuale del:

- 25% del creditore chirografario;
- 50% del creditore privilegiato;

in 3 anni (36 rate di euro **237,54**) a decorrere dal tredicesimo mese successivo al decreto di omologazione del piano stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 8 comma 4 della Legge n.3/2012.

- del 100% dei creditori in prededuzione (in 12 rate da **euro 247,74**), a decorrere dal decreto di omologazione.

Alla debitoria complessiva dovrà sommarsi quanto dovuto dalla sig.ra **[REDACTED]** per la procedura (compenso OCC e compenso Avv. Fiorito).

Si deve precisare che in conseguenza del refuso di calcolo evidenziato in precedenza, sono stati rivisti e adeguati i compensi spettanti agli scriventi professionisti incaricati.

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi e dal compenso per il legale.

Il compenso per l'OCC, (compreso il professionista nominato Gestore della crisi), è stato determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati – apportate le dovute correzioni – ovvero, come eventualmente e diversamente determinato dall'OCC in sede di controllo.

Nella presente proposta il criterio utilizzato risulta essere quello di prassi nel Tribunale

tariffe massime dell'attivo e le minime per il passivo e considerando poi un abbattimento del 20%, ex art. 16, 4° comma ed un rimborso spese forfettario del 10%, ex art. 16 3° comma dell'anzidetto D.M.

Percentuale del 14% su massa attiva (euro 8.551,77)	1.197,23
Percentuale dello 0,19% su massa passiva (euro 19.761,61)	37,54
Totale	1.234,77
Abbattimento del 20%	296,95
Totale	937,82
Spese generali pari al 10%	93,78
Totale	1.031,60

Il predetto importo, cui andranno aggiunti Iva (euro **236,03**) e cpa come per legge (euro **41,26**), per un totale quindi di euro **1.308,89**, dovrà essere versato dal debitore entro il termine massimo di dodici mesi dalla data dell'omologa dell'accordo di composizione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012.

Avuto riguardo alla delicata situazione della ricorrente, il compenso per l'assistenza alla procedura è stato quantificato dal legale, **Avv. Antonio Fiorito**, in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 400,00 già corrisposti dall'odierna ricorrente.

Il suddetto importo, oltre c.p.a., per un totale di **euro 1.664,00**, sarà corrisposto dalla ricorrente entro il termine massimo di dodici mesi dalla data del decreto di omologa.

Nello specifico, la ricorrente propone pertanto il saldo delle spese di procedura per un totale di complessivi **euro 2.972,89**, nel termine massimo di dodici mesi, con le modalità di seguito specificate e per un importo di **euro 247,74** mensili:

	IMPORTO	IMPORTO MENSILE
Compenso OCC	1.308,89	109,07
Compenso Avv. Fiori- to	1.664,00	138,67
Totale	2.972,89	247,74

Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00, da corrispondersi in prededuzione e per intero, è previsto sia eseguito dalla ricorrente entro il termine di sessanta giorni, escludendo tale debito dalla proposta e così evitando eventuali sanzioni ed interessi.

11. Fattibilità del piano

In merito alla **fattibilità** si rimarca che la ricorrente intenda dare esecuzione al Piano del Consumatore mediante impiego delle proprie retribuzioni percepite mensilmente. Considerato che la Sig.ra **Anna Vanacore** percepisce uno stipendio mensile erogato dal **Comune di San Giorgio a Cremano**, la probabilità di inadempienza della ricorrente al piano proposto risulta essere assolutamente inconsistente.

Quanto alla **convenienza** si precisa che il Piano proposto garantisce al creditore privilegiato una soddisfazione del credito non inferiore a quella che si potrebbe ottenere attraverso l'alternativa liquidatoria. Nello specifico, il Piano garantisce al creditore privilegiato una rata mensile pari ad euro 200,64, somma pari al quinto dello stipendio della sig.ra Vanacore;

12. Giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

pre veda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo.

È pertanto richiesto che il *Gestore* nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio della debitrice.

Come dichiarato nel *Ricorso* - e confermato dalle visure - la ricorrente risulta avere come unica voce "attiva" del suo bilancio la retribuzione. Da essa deve sottrarsi quanto necessario alla sopravvivenza.

Anche ipotizzando che i creditori aggredissero con procedure esecutive detta retribuzione non potrebbero in tempi analoghi recuperare di più. Inoltre, gioco forza, per il principio vigente in materia di pignoramento presso terzi, si arriverebbe alla non divisibile situazione di creditori privilegiati agli altri solo perché hanno proceduto prima alla notifica del pignoramento presso terzi. costoro verrebbero soddisfatti prima e per intero a eventuale discapito di altri che avrebbe o anche l'alea della mancata possibilità di pignorare nel caso in cui per qualunque motivo il rapporto lavorativo venisse meno.

Lo scrivente ritiene che allo stato attuale l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo e, specialmente, in termini di parità di trattamento dei creditori, garantendo ai creditori tutti pari soddisfazione in termini percentuali.

13. Conclusioni.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, i sottoscritti Avv. Maurizio Marino, nato a Napoli, il 12.08.73 codice fiscale MRNMRZ73M12F839K, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Portici NA, via De Gregorio n. 10 e Avv. Antonella Addeo, nata ad Ottaviano (NA), l'08/01/1970 codice fiscale DDANNL70A48G190I iscritta all'Ordine degli Avvocati di

di O.C.C., esaminati i documenti messi a disposizione dalla Sig.ra Vanacore
Anna e dall'Avv. Antonio Fiorito,

Esprimono giudizio positivo

**sulla completezza ed attendibilità della documentazione, come richiesto
dall'art. 9, comma 3 bis, lettera e) della Legge n. 3/2012.**

Portici/Nola, 30.09.2022

I Professionisti con funzioni di O.C.C.

(Avv. Maurizio Marino e

Avv. Antonella Addeo)

ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA DI
ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012, lo scrivente **Organismo di composizione della Crisi**,
verificata

- la completezza della documentazione depositata;
- l'attendibilità dei dati forniti direttamente dalla ricorrente sovraindebitata, comprovati dai documenti richiesti e forniti dalla stessa.

attesta

che la suddetta Proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili e comunque migliorativi rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Con osservanza

Portici-Nola 30.09.2022

I Professionisti

con funzioni di O.C.C.

